

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE

Considerato che, nell'ambito delle Politiche Giovanili sviluppate nei Comuni dell'Unione "Terre di Castelli", si va sempre più consolidando una progettazione coordinata di azioni, inserita a pieno titolo nelle linee programmatiche dei Piani di Zona 2009/2011, di cui alla Legge 328/2000 e alla Legge Regionale n 2 del 12/03/2003, e che fra i progetti per l'anno 2009, rivolti a ragazzi e giovani, finalizzati a facilitare le relazioni tra giovani e tra giovani e istituzioni, sono previste iniziative organizzate dagli operatori dei cinque centri giovani, consistenti in proposte di attività fra ragazzi e ragazze, a sfondo sportivo, ricreativo o creativo;

Rilevato che sono in fase di programmazione gli interventi e le azioni da proporre per l'anno 2009 nei Comuni dell'Unione, rivolti a ragazzi e giovani, finalizzati a facilitare le relazioni tra giovani e tra giovani e istituzioni, a rafforzare la conoscenza reciproca ed il senso di appartenenza alla propria comunità, pur nel rispetto delle diverse culture che la compongono, e con l'intendimento di contrastare con iniziative concrete "dal basso" il senso di anomia e di esclusione sociale che spesso compromette il benessere delle nuove generazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta dell'Unione n° 116 del 28/12/2007, con Oggetto "Approvazione progetto per l'istituzione della consulta giovanile dell'Unione terre di castelli" e considerato che nel corso del 2009 saranno organizzate iniziative varie di presentazione e promozione della consulta stessa, che una volta istituita, sarà un "luogo" di ideazione, promozione, organizzazione e gestione di ulteriori iniziative estemporanee;

Considerato che, per dare concreta attuazione agli indirizzi programmatici in parola, è necessario poter contare su figure professionali capaci di leggere i bisogni degli adolescenti e dei giovani e di tradurli in progetti a misura di territorio, non effimeri, in grado di incidere in maniera significativa nell'area sociale di riferimento;

Preso atto che, con determinazione dirigenziale n. 171 del 06/10/2008, era stato affidato al Dott. Giacomo Cantini un incarico di prestazione d'opera in regime di collaborazione coordinata e continuativa per la promozione, mediante la progettazione e realizzazione di eventi e iniziative mirate, della prevenzione del disagio adolescenziale e giovanile nei territori dell'Unione Terre di Castelli;

Preso inoltre atto delle dimissioni, per motivi personali, del Dott. Giacomo Cantini a decorrere dal 31/12/2008, comunicazione del 24/12/2008 Prot. 24269;

Considerato che si rende necessario provvedere ad affidare ad un altro professionista l'incarico sopraccitato al fine di mantenere integro lo staff di professionisti che operano nell'ambito delle politiche giovanili, in particolare proprio nel 2009 in cui si istituirà ed avvierà il progetto della consulta giovanile dell'Unione Terre di Castelli;

Ritenuto quindi di provvedere al conferimento di un nuovo incarico con decorrenza 02/3/2009 fino al 31/12/2009;

Visto il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, con particolare riferimento all'art. 46 che sostituisce il comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs n. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, possono conferire incarichi esterni ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, per lo svolgimento di proprie competenze attribuite dall'ordinamento, con riferimento a progetti specifici e determinati, dopo avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno e dopo aver preventivamente determinando durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

Preso atto che, nello specifico, occorre reperire figure che, per professionalità ed esperienza, siano in grado di svolgere:

* compiti di programmazione ed attuazione di azioni finalizzate a prevenire e contrastare il disagio adolescenziale e giovanile, migliorando la qualità delle relazioni e della comunicazione interpersonale e creando opportunità di confronto e condivisione interculturale;

- * collaborazione alla creazione di una rete pubblica di servizi ed opportunità culturali a favore delle giovani generazioni;
- * collaborazione all'individuazione di strategie utili ad avvicinare le istituzioni in genere ed in particolare l'amministrazione pubblica ad adolescenti e giovani;
- * lavoro di rete e di raccordo con le istituzioni pubbliche e private, profit e non profit che hanno rapporti con il mondo giovanile;
- * attività di supporto alla costituenda consulta giovanile;

Dato atto che non è possibile rispondere a parte degli obiettivi politico programmatici e allo svolgimento di alcune delle attività previste dell'Amministrazione dell'Unione in materia di politiche giovanili con le competenze proprie del personale dipendente attualmente in servizio, sia per la ristrettezza dell'organico, sia in quanto:

- tali particolari competenze non possono essere soddisfatte con il personale in servizio presso la Struttura Welfare Locale e presso l'Unione Terre di Castelli, in quanto trattasi di figure innovative non presenti nel panorama del personale attualmente in servizio;
- seppur sono presenti nell'Unione alcune unità di personale con formazione universitaria riconducibile genericamente ai titoli di studio utili al fine dell'accesso all'incarico, non si evidenzia invece nessuna unità di personale con esperienza maturata in questo settore di intervento, detta figura non è reperibile nemmeno in altri settori dell'Ente; come da verifica effettuata dalla responsabile dei servizi sociali dell'Unione dei Comuni e verbalmente comunicata alla sottoscritta;

Ritenuto necessario procedere al reperimento della figura professionale esterna attraverso una procedura comparativa, valutando i curricula formativi e professionali, in ottemperanza al *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, aggiornato alla disciplina per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo a seguito del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n° 133*, approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione n.10 del 04/02/2009;

Richiamata la propria determinazione n. 110 del 20/08/2007 con la quale si procedeva all'avvio di una selezione comparativa per il conferimento di un incarico professionale finalizzato al consolidamento e alla qualificazione delle politiche giovanili del proprio territorio;

Valutati tutti i curriculum pervenuti per la selezione sopra citata (conservati agli atti della struttura welfare locale), così come tutti i curriculum pervenuti per iniziativa privata dei singoli professionisti (conservati agli atti del servizio personale giuridico);

Individuata idonea professionalità e curriculum formativo, nella Dott.ssa Maria Elisa Ferrante, curriculum allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale alla lettera A);

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'incarico di prestazione d'opera in regime di collaborazione coordinata e continuativa, in conformità dei patti e delle condizioni contenute nello schema di contratto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto alla lettera B), ove è dettagliatamente indicato l'oggetto delle prestazioni, oltre che durata, luogo e compenso;

Vista la previsione di spesa relativa all'incarico della Dott.ssa Maria Elisa Ferrante pari ad € 14.267,20 di cui € 11.381,90 di compenso lordo ed € 2.885,30 di oneri a carico dell'Ente (comprensivi di IRAP) e ritenuto di provvedere al relativo impegno di spesa;

Visto l'Art.4 del D.Lgs.165/01.

Visto il vigente regolamento di contabilità.

Visto il vigente regolamento dei contratti.

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000.

Vista la legge 127 del 15.05.1997.

Richiamata la deliberazione n° 23 del 16/4/2008, con la quale la Giunta ha affidato ai vari Responsabili di Settore e di Servizio le risorse e gli interventi da gestire, ritenendo valido detto affidamento anche nel 2009, fino ad approvazione nuovo P.E.G.;

Visto che con atto Consiliare n° 10 del 11/2/2009 si approvava il Bilancio 2009, esecutivo, che contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

1. Di procedere, per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, al conferimento di incarico di prestazione d'opera in regime di prestazione coordinata e continuativa alla Dott.ssa Maria Elisa Ferrante nata a Catania il 11/05/1978 residente in Catania in via Giacomo Leopardi, 23, domiciliata in Modena in Via Anzio, 1 C.F. FRRMLS78E51C351V, con decorrenza dal 02/03/2009 e fino al 31/12/2009.
2. Di approvare lo schema di disciplinare d'incarico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, alla lettera B).
3. Di dare atto di economie di spesa pari a complessivi € 8.547,57 rispetto al precedente impegno assunto con determinazione n. 171 del 06/10/2008, con contestuale possibilità di reimpiego delle risorse così liberate, così come di seguito specificato:

GIACOMO CANTINI	Economie Compenso	Capitolo	Economie Oneri	Capitolo	Economie Irap	Capitolo
Esercizio 2009	6.829,14	10512/1	1.187,06	10512/10	531,37	10650/135

4. Di impegnare la spesa complessiva di **€ 14.267,20 con l'imputazione indicata**

MARIA ELISA FERRANTE	Compenso lordo	Capitolo	Oneri	Capitolo	Irap	Capitolo
Esercizio 2009	11.381,90	10512/1	2.002,97 di cui:		882,33 di cui:	
			1.532,92	al 10512/10	531,37	al 10650/135
			470,05	al 10413/10	350,96	al 10471/135

5. di avere attivato la procedura di cui all'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
6. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di contabilità;
7. di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento – art.4 L.241/90 è stata eseguita da Licia Caprara

La Dirigente della Struttura Welfare Locale
Dr.ssa Romana Rapini

BOZZA CONTRATTO

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI DI PREVENZIONE PRIMARIA RIVOLTI AGLI ADOLESCENTI E AI GIOVANI.

L'anno duemilaotto il giorno ___ del mese di _____ nella sede dell'Unione di Comuni Terre di Castelli, con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge

tra

- **l'Unione Terre di Castelli**, con sede in Vignola (MO), Via Bellucci n.1 C.F. e P.I. 02754930366, in questo atto rappresentata dalla dott.ssa Romana Rapini, la quale agisce in nome e per conto dell'Unione medesima esclusivamente nella sua veste di Dirigente della Struttura Welfare Locale dell'Unione ed in esecuzione del Decreto del Presidente dell'Unione in data 31/12/2004, n. 31;

e

- **la Dott.ssa MARIA ELISA FERRANTE**, nata a Catania il 11/05/1978, residente a Catania in via G.Leopardi, 23, codice fiscale FRRMLS78E51C351V, in possesso di Laurea in Scienze dell'Educazione conseguito presso l'Università degli Studi di Catania in data 01/12/2004, di seguito denominato "collaboratore".

Premesso

che con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 106 del 19/12/07 sono state individuate, tra l'altro, le linee guida per il consolidamento e lo sviluppo degli interventi e dei progetti mirati rivolti ad adolescenti e giovani residenti nei Comuni dell'Unione "Terre di Castelli" che prevedono di adeguare progressivamente la struttura Welfare Locale alle funzioni ed ai compiti di competenza dell'Ente Locale legati alle politiche giovanili ed altresì di far fronte, nelle more del processo di adeguamento della dotazione organica, al potenziamento degli interventi e delle azioni mediante forme di incarico complementari alle assunzioni con vincolo di subordinazione.

che non è possibile rispondere a parte degli obiettivi politico programmatici e allo svolgimento di alcune delle attività previste dell'Amministrazione dell'Unione in materia di politiche giovanili con le competenze proprie del personale dipendente attualmente in servizio, sia per la ristrettezza dell'organico, sia per carenza oggettiva delle specifiche figure professionali richieste dagli interventi di che trattasi.

che, l'incarico di prestazione d'opera in regime di collaborazione coordinata e continuativa prevede la promozione, mediante la progettazione e realizzazione di eventi e iniziative mirate, della prevenzione del disagio adolescenziale e giovanile nei territori dell'Unione Terre di Castelli anche mediante la promozione di momenti di aggregazione e di socializzazione tra gruppi di pari.

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 - RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile, un contratto di prestazione d'opera in regime di collaborazione coordinata e continuativa con modalità e termini di seguito convenuti.

ART. 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'Unione conferisce alla Dott.ssa Maria Elisa Ferrante, che accetta, la progettazione e realizzazione di un intervento innovativo finalizzato a creare forme permanenti di partecipazione dei giovani alla vita della comunità, da attuare in via sperimentale, fin dai primi mesi del 2009.

A questo fine il collaboratore si impegna a:

- Progettare, programmare e realizzare, secondo le indicazioni fornite dal committente, azioni coordinate per favorire il protagonismo e il senso di appartenenza alla società civile dei ragazzi e dei giovani residenti nel territorio dell'Unione Terre di Castelli.

- Progettare, promuovere e realizzare con particolare riguardo per la progettazione di un intervento innovativo finalizzato a creare forme permanenti di partecipazione dei giovani alla vita della comunità, da attuare in via sperimentale, fin dai primi mesi del 2009.
- Progettare, promuovere e realizzare, esperienze originali e non stereotipate per avvicinare i ragazzi alle istituzioni civiche e sollecitarne l'impegno a favore della comunità.
- Partecipare in termini propositivi all'equipe di coordinamento delle Politiche Giovanili dell'Unione Terre di Castelli.
- Partecipazione ad occasioni di approfondimento e confronto inerenti le attività finalizzate alla prevenzione in ambito giovanile.

ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti della parte committente, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, nell'ambito delle direttive generali impartitegli dalla Responsabile della Divisione "Servizi Sociali" della Struttura Welfare Locale o direttamente dalla Dirigente della Struttura stessa. Il collaboratore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare le strutture e le attrezzature esistenti presso i Servizi preposti dell'Unione Terre di Castelli e dovrà garantire la propria presenza presso la Sede della Struttura Welfare locale ogni qual volta si renda necessaria per la realizzazione dell'attività.

L'Amministrazione dell'Unione si riserva la facoltà di procedere alla verifica e controllo del corretto svolgimento dell'incarico.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico ha decorrenza dal 02/03/2009 al 31/12/2009 e il collaboratore dovrà prestare la propria attività in funzione delle esigenze della committenza e in periodi ben definiti.

ART. 5 - COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione viene determinato in **euro 11.381,90** (undicimilatrecentottantuno/90) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, in esenzione di IVA in quanto collaborazione coordinata continuativa, e sarà corrisposto in 10 (dieci) acconti mensili, di pari importo, più un saldo, che saranno messi in pagamento entro il giorno 27 del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione (a seguito di richiesta di compenso consegnata entro il giorno 3 di ciascun mese), e previa verifica della corrispondenza della prestazione a quanto prescritto dal presente disciplinare d'incarico.

All'atto della corresponsione del compenso, l'Ente opererà le ritenute fiscali e previdenziali a carico del lavoratore sul compenso medesimo.

Il collaboratore prende atto ed accetta che il corrispettivo sopra indicato è omnicomprensivo e che nessun rimborso spese o trattamento di missione gli è dovuto in aggiunta a quanto sopra.

Il compenso omnicomprensivo, s'intende corrisposto a fronte di una collaborazione espletata per 10 (dieci) mesi, tenuto conto di una sospensione di 17 giorni nel periodo contrattuale.

Qualora sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio, maternità, opportunamente giustificati con idonee certificazioni, la prestazione resterà sospesa.

In caso di sospensione dell'esecuzione della prestazione per un periodo superiore ai 30 giorni annui per gli eventi appena sopra evidenziati, il contratto di collaborazione s'intende prorogato per corrispondente periodo.

ART. 6 – RESPONSABILITA'

L'Unione Terre di Castelli è esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal Collaboratore a persone e/o cose in corso di contratto.

ART. 7 - RECESSO

Entrambe le parti potranno recedere dal presente contratto. Il recesso potrà essere esercitato per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed avrà effetto decorsi 20 giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione. In caso di esercizio del diritto di recesso da parte del committente, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere al collaboratore esclusivamente le spese sostenute sino alla data di effetto del recesso ed al pagamento dei servizi resi fino a quel momento.

ART. 8 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere a qualunque titolo tra le parti per questioni comunque attinenti

all'interpretazione del presente contratto, saranno deferite al giudizio di un collegio composto da tre arbitri. Le parti contrapposte potranno designare ognuna un arbitro di propria scelta, nonché di comune accordo, nominare un terzo arbitro presidente. In caso di mancata intesa, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Modena. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto, con esclusione di ogni amichevole composizione.

ART. 9 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato, al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, Titolo II, capo XIV del Codice Civile.

ART. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Le spese relative alla eventuale registrazione nonché altre inerenti presenti e future sono a carico del prestatore d'opera che se le assume. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131

ART. 11 – OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03, il Collaboratore si obbliga a: trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ai soli fini connessi all'incarico medesimo;

Ad adempiere agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati; A rispettare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o a integrare le procedure eventualmente già in essere. L'Unione, in qualità di Titolare, si impegna a trattare i dati personali del Collaboratore esclusivamente per le finalità attinenti all'incarico conferito. A garanzia dei diritti del Collaboratore, il trattamento dei dati sarà svolto secondo le modalità e le cautele previste dal Decreto Legislativo 196/03, rispettando i presupposti di legittimità e seguendo i principi di correttezza, trasparenza, tutela della dignità e della riservatezza. I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati esclusivamente nei casi previsti da leggi e regolamenti; potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati. Relativamente ai dati personali il Collaboratore, in quanto Interessato, potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti dall'art. 7 e regolamentati dagli artt. 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 196/03. L'acquisizione e il trattamento dei dati sensibili e giudiziari avverranno solo se previsti da espressa disposizione di legge, con riconoscimento delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite o se indicati nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione dei dati. L'Unione individua nel Responsabile della Struttura Welfare locale il Responsabile del trattamento.

Per la tutela del collaboratore rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 Giugno 2003, n. 196.

Letto, confermato e sottoscritto

La Dirigente della Struttura Welfare locale
Dr.ssa Romana Rapini

Il collaboratore
Dott.ssa Maria Elisa Ferrante

.....

.....